# Ricorso proposto l'11 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

IT

(Causa C-416/06)

(2006/C 326/54)

Lingua processuale: il polacco

#### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Schotter e K. Mojzesowicz, plenipotenziari)

Convenuta: Repubblica di Polonia

#### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo garantito l'effettiva accessibilità almeno ad un elenco abbonati completo e ad un servizio completo di consultazione degli elenchi conformemente ai requisiti fissati all'art. 5, nn. 1 e 2 nonché all'art. 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (¹), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della summenzionata direttiva;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.

(1) GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 16 ottobre 2006 — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Causa C-420/06)

(2006/C 326/55)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

# Parti nella causa principale

Ricorrente: Rüdiger Jager

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Bützow

# Questione pregiudiziale

Se l'art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (¹), debba essere interpretato nel senso che una disposizione sanzionatoria più favorevole (riguardante i premi per animali) sia applicabile retroattivamente anche laddove essa, in linea di principio, sia stata in vigore solo in un periodo di tempo, nel quale, nello Stato membro interessato, non erano più concessi premi per animali, ma era stato introdotto invece un pagamento diretto.

(1) GU L 312, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 ottobre 2006 — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

(Causa C-421/06)

(2006/C 326/56)

Lingua processuale: l'italiano

### Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

#### Parti nella causa principale

Ricorrenti: Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl

Convenuti: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

# Questioni pregiudiziali

- se, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia 6 dicembre 2005, emessa nelle cause riunite 453/03,11/04,12/04,194/ 04, che ha dichiarato parzialmente invalida la direttiva 2002/2 (¹), le istituzioni europee che hanno adottato tale direttiva, alla luce dell'art. 233 del Trattato Ce (con riferimento agli atti annullati) siano «tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta»;
- 2) in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se i provvedimenti che le Istituzioni europee sono tenute ad adottare per conformare la direttiva 2002/2 alla citata sentenza della Corte, debbano entrare in vigore prima nell'ordinamento comunitario, per poter consentire agli Stati membri di recepirli nel proprio ordinamento;